

UGO TUCCI

IL DOCUMENTO DEL MERCANTE

I numerosi atti notarili del XII e XIII secolo che documentano transazioni commerciali di valore spesso troppo modesto per una redazione in tale forma hanno fatto congetturare che molti mercanti non sapessero né leggere né scrivere e che si rivolgessero al notaio come a un semplice scrivano, e l'opinione tarda a morire benché già Henri Pirenne ne abbia mostrato l'infondatezza, giudicando che gli affari dei mercanti dell' XI e XII secolo erano di un'estensione che necessariamente comportava la tenuta di una corrispondenza e di una contabilità¹. Da parte mia trovo molto difficile collocare un operatore analfabeta nei meccanismi del mondo degli affari di quest'epoca, per esempio nel commercio del Levante. Qui, e in genere nel commercio a largo raggio, aveva grande diffusione il contratto di commenda, nel quale, come è noto, si associavano uno *stans*, che conferiva il capitale, e un *tractator*, che lo negoziava partecipando ad un quarto degli utili. Poiché per la stessa spedizione il socio viaggiante stipulava di regola più contratti, fino a una ventina, la resa dei conti si presentava come un'operazione di una certa complessità, pure entro il semplice schema costi, ricavi, guadagno. Infatti, separatamente per ciascuno degli accomodanti, bisognava calcolare il valore delle merci conferite, il ricavo dalla vendita e più spesso dal baratto, i costi sostenuti, l'utile o la perdita e così via, il tutto complicato dalle equivalenze monetarie e metrologiche, che senza dubbio richiedevano un certo impegno, benché potessero risolversi con formule semplificatrici.

Per quanta fiducia si possa avere nelle capacità mnemoniche degli

¹ H. Pirenne, *L'instruction des marchands au moyen âge*, in « Annales d'histoire économique et sociale », 1 (1929), p. 19. Aggiungo incidentalmente che non mi sembra molto fondata l'opinione che a rendere d'uso comune il ricorso al notaio, anche per negozi di modesto valore, avesse contribuito la diminuzione dei costi del rogito per effetto della produzione della carta. U. Gualazzini, *Documentazione e documento. II, Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Milano 1964.

uomini del Medioevo e nella loro attitudine alla semplificazione dei calcoli, appare incredibile che un mercante, pure eccezionalmente dotato, riuscisse a venire a capo di simili rendiconti senza l'ausilio della scrittura e dei rudimenti di aritmetica necessari per affrontare i pur modesti problemi di computo commerciale².

Purtroppo elaborati del genere avevano scarsa possibilità di sopravvivenza, perché si riferivano a contratti associativi che avevano la breve durata di un viaggio commerciale, ma almeno uno ce ne è pervenuto, in tre foglietti trovati nel cartolare genovese di Giovanni Scriba, con i conti resi da Ansaldo Baialordo per tre viaggi negli anni 1156-58³. E i frammenti di una contabilità fiorentina del 1211, nel *Codex Aedilis* 67 della Laurenziana, in un volgare che ha più volte richiamato l'interesse degli storici della lingua⁴, rivelano un grado di maturità che fa pensare ad uno sviluppo principiato molto tempo prima⁵.

Io ritengo che si possa tranquillamente sostenere che la generalità dei mercanti avesse una buona dimestichezza con la penna. Se presso gli artigiani il grado di alfabetismo era variabile, in relazione alla funzionalità della scrittura nel quadro del mestiere, e normalmente non molto

² Per l'aritmetica dell'*abaco*, prima di Fibonacci, v. C. Maccagni, *Leonardo Fibonacci e il rinnovamento delle matematiche*, in *L'Italia e i paesi mediterranei. Vie di comunicazione, scambi commerciali e culturali al tempo delle repubbliche marinare*, Pisa 1988, p. 98. Si aggiunga che a Venezia per la resa dei conti delle colleganze (nome locale delle commende) era previsto in certi casi l'intervento dei giudici, secondo un uso che nel 1233 viene sanzionato in una deliberazione statutaria. E. Besta, *Statuti civili*, in «Nuovo Archivio Veneto», 41 (1901), p. 281, Statuti di Jacopo Tiepolo.

³ G. Astuti, *Rendiconti mercantili inediti del cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1933; F. Edler de Roover, *Partnership accounts in twelfth century Genoa*, in «Bulletin of the Business Historical Society», 15 (1941), pp. 87-92.

⁴ P. Santini, *Frammenti di un libro di banchieri fiorentini scritto in volgare nel 1211*, in «Giornale storico della letteratura italiana», 10 (1887), pp. 161-177; A. Schiaffini, *Testi fiorentini del Duecento e dei primi del Trecento*, Firenze 1926, pp. 4-15; M. Chiaudano, *Affari e contabilità dei banchieri fiorentini nel Duecento*, in *Studi e documenti per la storia del diritto commerciale italiano nel secolo XIII*, Torino 1930, pp. 55-64.

⁵ G. Lee, *The oldest European account book: a Florentine bank ledger of 1211*, in «Nottingham Mediaeval Studies», 16 (1972), pp. 28-60.

diffuso⁶, presso i mercanti era invece totale⁷. Che qualche mercante di più modesta levatura, ai margini con la professione del bottegaio, fosse analfabeta è possibile, e non c'è da meravigliarsene, ma il caso non va generalizzato. Se in Italia un minor ricorso all'opera del notaio è attestato un po' ovunque almeno alla metà del Trecento, nei centri commerciali si registrò certamente prima. A Firenze all'inizio del secolo quasi tutti sapevano leggere e nel 1345 – secondo le stime del Villani – studiavano abaco e algorismo 1000 - 1200 ragazzi⁸; a Venezia negli atti notarili permangono numerose sottoscrizioni col segno di croce ma, limitatamente all'esperienza che ne ho, non di mercanti. Negli ultimi anni del Trecento i mercanti fiorentini, oltre alla padronanza sicura del metodo della partita doppia, hanno la preparazione per risolvere equazioni di primo grado e calcolare l'ammortamento finanziario ad interesse composto⁹. A Pisa, se dati come questi hanno qualche significato nel nostro contesto, i notai erano 232 nel 1298, 119 nel 1402, 90 nel 1412, 69 nel 1428, una tendenza che non lascia dubbi anche se qualche cifra può essere discussa¹⁰.

Un così ampio ricorso al notaio non era dunque segno di analfabetismo ma rifletteva soltanto la necessità di dare *publica fides* alla dichiarazione di volontà affidata alla scrittura, ciò perché alla documentazione mercantile non era stata ancora riconosciuta l'efficacia giuridica, il carattere di autenticità che andò acquistando col tempo. Trattando del documento del mercante dobbiamo infatti considerare un iniziale periodo di

⁶ Ma per esempio a Venezia, come vedremo più avanti, drappieri, telaroli, chiodaroli e in genere i bottegai a metà del Quattrocento tengono regolarmente dei loro libri.

⁷ Si vedano le pagine ancora vive di A. Saporì, *La cultura del mercante medievale italiano*, in pungente polemica con le affermazioni di Sombart, ora in *Studi di Storia Economica*, Firenze 1955, pp. 53-93.

⁸ *Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani*, Trieste 1857, I, p. 420 (XI, 94); R.S. Lopez, *The Three Ages of the Italian Renaissance*, Boston - Toronto 1970, p. 25.

⁹ F. Melis, *Storia della Ragioneria*, Bologna 1950, pp. 587-591.

¹⁰ B. Casini, *Contribuenti pisani alle taglie del 1402 e del 1412*, in « Bollettino Storico Pisano », 28-29 (1959-60), pp. 108 e 155; C.M. Cipolla, *The Professions. The long View*, in « Journal of European Economic History », 2 (1973), p. 41.

monopolio notarile nella rappresentazione dei rapporti tra i vari operatori, accanto a scritture liberamente articolate che al mercante servivano soltanto per memoria propria. A questo periodo segue una fase nella quale l'atto comincia ad esprimersi in modo particolare, strutturandosi in certe forme tipiche in relazione alle varie esigenze dell'attività di lui, sia come strumento delle operazioni commerciali sia per fissarne convenientemente la memoria, anche al fine delle necessarie elaborazioni contabili. La canonizzazione dei singoli atti prepara la nuova fase, nella quale alcuni di essi assumono valore probatorio proprio, diventano insomma documenti nel senso diplomatico del termine, senza bisogno che altri forniscano le garanzie di credibilità richieste dal sistema di rapporti posto in essere. È il momento, ad esempio, in cui per certi contratti relativi al commercio marittimo si ritiene sufficiente la forma scritta, anche se la notarile è preferita ¹¹.

Il documento del mercante non tarda ad emanciparsi dalla soggezione al notaio perché è il prodotto di un ambiente regolato da usi propri, che davano corpo ad un diritto particolare, al quale garantivano autonomia la forte impronta tecnica e la tendenza ad assumere carattere soprannazionale. Si pensi agli usi di piazza, alle tare, alle semplificazioni nei conteggi, per le quali era « costume universale dei mercanti » di calcolare il mese di 30 giorni e quindi l'anno di 360, e in certe merci, come la lana, arrotondare il peso alla libbra ¹². Non è ardito supporre che la lentezza con cui matura un sistema di scritture col riconoscimento del pieno valore probatorio all'interno del mondo mercantile sia in qualche modo legato alla diffusione del contratto di commenda, al quale normalmente affluivano finanziamenti da parte di gente estranea alle operazioni commerciali e alla deontologia del mercante, che perciò aveva motivo di esigere certe garanzie.

Federigo Melis, che attraverso l'esame sistematico di migliaia di documenti ha seguito l'avanzata di quelli prodotti dagli uomini d'affari senza ricorso all'atto pubblico, ritiene che a Firenze già dalla prima metà del Trecento il mercante non si valeva più del notaio. La stessa cosa av-

¹¹ A. Brunetti, *Diritto marittimo privato italiano*, Torino 1929, p. 142, che cita Pisa e Genova.

¹² G. Sfortunati, *Nuovo lume, libro di aritmetica*, Venezia 1534, cc. 43, 45.

viene a Venezia nella seconda metà del secolo, almeno per le operazioni concluse in città, mentre a Genova la fedeltà all'atto notarile permane molto più a lungo¹³. Ma era una fedeltà che subiva numerose eccezioni, se nella prima parte del Quattrocento si dovette emanare una legge che stabiliva che le assicurazioni e ogni altro contratto dovessero essere stipulati per mezzo di un notaio, rimanendo perciò prive di valore le *apodixie*, cioè le scritture private, delle quali si condannava l'uso. L'*apodixia*, infatti, nella quale il contratto d'assicurazione veniva redatto con chiarezza in tutti i suoi elementi, era l'alternativa ad un atto notarile nel quale esso era simulato nelle formule di una vendita a termine, in modo da nascondere il supposto suo carattere usurario¹⁴. Facile la preferenza, suggerita anche da motivi fiscali, ed è sintomatico che pure in atti notarili si faccia riferimento a contratti del genere stipulati *per apodixiam*¹⁵. Nella contabilità della compagnia Datini di Genova, fra il 1389 e il 1401 il notaio figura soltanto in un ventesimo dei seicento e più atti stipulati su quella piazza, per la maggior parte, è vero, tra contraenti toscani ma la pratica dell'*apodixia* era largamente diffusa anche fuori di questo ambiente¹⁶.

Melis puntualizza le fasi dell'evoluzione del documento mercantile nei diversi settori d'attività, verso forme sempre più perfezionate e autonome, che finiscono con l'escludere del tutto l'intervento del notaio. La cronologia di queste fasi varia in relazione ai diversi centri commerciali, ma sarebbe arbitrario farne la misura del loro sviluppo: certi progressi o "ritardi" possono trovare la loro spiegazione nelle condizioni ambientali e nel contesto istituzionale molto più che nella capacità creativa del mondo dei mercanti¹⁷.

¹³ F. Melis, *Documenti per la Storia economica dei secoli XIII - XVI*, Firenze 1972, pp. 6-8.

¹⁴ E. Bensa, *Il contratto di assicurazione nel Medio Evo*, Genova 1884; F. Melis, *Documenti cit.*, pp. 46-47, 366-69; Id., *Origini e sviluppo delle Assicurazioni in Italia*, I, Roma 1975, p. 23 e sgg.

¹⁵ H. Gronauer, *Die Seevericherung in Genua am Ausgang des 14. Jahrhunderts*, in *Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters*, Köln - Wien 1976, p. 233.

¹⁶ F. Melis, *Assicurazioni cit.*, pp. 6-7.

¹⁷ Costatazioni come quella di Susan Noakes, che la fedeltà al documento no-

In questa evoluzione un suo peso poté averlo anche l'assimilazione alle scritture delle gestioni finanziarie degli uffici pubblici, con la loro ufficialità, tenuto presente che anch'esse andavano infatti assumendo, dal secondo quarto del Trecento, le forme della partita doppia. Il notaio, però, non viene del tutto escluso dall'area mercantile, e infatti nel Cinquecento e anche più tardi, quando il processo al quale ho accennato può dirsi ormai pienamente maturo, si continua ad aver bisogno dei suoi servizi, pure in materia più specializzata, per esempio – a Venezia – per registrare la testimonianza di certi usi di piazza o per la cessione agli assicuratori dei diritti sulle merci eventualmente ricuperate dopo un sinistro di mare. A Genova, nonostante il sempre maggiore esodo verso la scrittura privata, negli anni 1427 - 1431 un notaio specializzato in questo negozio riesce a rogare circa 2500 atti d'assicurazione¹⁸.

Tuttavia nei formulari notarili conosciuti gli *instrumenta* commerciali sono rarissimi e anche la *Summa* di Rolandino, coi suoi pochi modelli di contratti *mercandi seu negotiandi causa*, mostra come a tali atti la teoria notarile non abbia prestato molta attenzione¹⁹.

Le scritture dei mercanti sono state sempre caratterizzate da una certa libertà d'espressione e in epoche nelle quali la lingua scritta era il latino, sia pure quello più vicino alla lingua parlata che ai modelli classici, hanno fatto largo uso del volgare. Genova e Milano, dove ancora nel Quattrocento si redigono in latino persino dei registri contabili, sono eccezioni che non hanno molto riscontro in altri centri commerciali. A

tarile dei Veneziani e dei Genovesi « probably indicates simply that they were traditionalists in matters of legal practice » certamente non bastano a definire il fenomeno. *The development of the book market in Late Quattrocento Italy: printers' failures and the role of the middleman*, in « Journal of Medieval and Renaissance studies », 11 (1981), p. 37.

¹⁸ Sulla diffusione dell'impiego di libri per la documentazione comunale, incluse le contabilità, e sul suo valore giuridico v. le importanti osservazioni di A. Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale. L'esempio di Perugia*, Perugia 1988, pp. 5-21. Per il notaio genovese specializzato nelle assicurazioni, F. Melis, *Assicurazioni* cit., pp. 9-10.

¹⁹ A. Era, *Contratti marittimi in un formulario trecentesco*, in *Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis*, Milano 1942, I, p. 88 e sgg.; M. Chiaudano, *Contratti marittimi in un formulario anconitano del secolo XV*, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, Torino 1960, I, p. 333 e sgg.

Venezia, invece, le parti si servivano del volgare anche davanti ai giudici specializzati, i quali formulavano in latino la sentenza e tutto il quadro del processo.

Presso gli esperti di retorica questa libertà d'espressione non aveva molti estimatori. Mi limito a Boncompagno da Signa, il quale non approva che i mercanti *in suis epistulis verborum ornatum non requirunt quia fere omnes et singuli per idiomata propria seu vulgaria, vel per corruptum latinum ad invicem sibi scribunt et rescribunt, intimando sua negocia et cunctos rerum eventus*²⁰. Gli *idiomata propria* che qui si condannano erano imposti dall'evoluzione degli istituti, la quale ricercava locuzioni non ambigue che non sempre l'eredità romana era in grado di fornire, e il volgare eludeva le insidie di una terminologia aperta ad interpretazioni che erano più familiari agli uomini di legge che non a quelli d'affari.

Ma anche attraverso una lingua e uno stile corrotti e privi delle eleganze suggerite dai manuali del genere dell'*ars dictandi*, le scritture mercantili tendevano a specializzarsi in relazione alla maggiore complessità delle tecniche. Ed è plausibile che operazioni che si ripetevano sempre nella stessa forma avessero il loro riflesso in scritture che tendevano anch'esse ad acquistare certi caratteri tipici, in primo luogo perché non venisse omissa nessun elemento indispensabile alla perfezione del negozio. Così, ad esempio, il documento probatorio di un credito redatto con l'osservanza di certe formalità acquistava una forza molto maggiore di una semplice scrittura autografa. In tale processo non sono da trascurare l'apporto dell'istruzione scolastica e quello del tirocinio, inseparabile da una professione – come quella del mercante – che aveva le sue regole e i suoi segreti e che nelle tecniche commerciali includeva la corretta redazione delle scritture d'azienda. Queste, dopo l'avvento della partita doppia, con le sue notazioni di opposto segno, erano divenute di notevole complessità.

Il linguaggio delle scritture contabili, che inizialmente si mantiene alquanto vario, senza regole particolari, nel corso del Trecento si va largamente componendo di formule stereotipe nelle quali si racchiudevano

²⁰ Ed. L. Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher des XI. bis XIV. Jhs.*, München 1863, p. 173.

in modo ordinato tutte le operazioni, introducendo espressioni specifiche per le registrazioni a debito e per quelle a credito²¹; e una grande uniformità si può cogliere nell'invocazione divina all'inizio dei registri e nelle forme della datazione. Persino le lettere, condannate con tanta severità da Boncompagno, non concedono nulla all'improvvisazione ma assumono nel dettato alcune forme tipiche, perché « 'l corpo della lettera – come leggiamo in un trattato del Cinquecento, nel quale vediamo codificate numerose pratiche che s'erano venute maturando nei secoli precedenti – dee haver le sue membra, onde di necessità bisogna che habbia regola et norma »²².

All'inizio l'immane invocazione simbolica, col segno di croce, seguita dalla datazione cronica e topica: chi non dà l'indicazione del giorno, avverte Luca Pacioli, viene preso in giro, perché allora si ritiene che la lettera sia stata scritta di notte; e dove manca quella del luogo, si dice che è stata scritta nell'altro mondo. Erano regole precise, insomma, alle quali non si poteva venir meno senza alterare la struttura caratteristica dello scritto. È chiaro che come testimonianza probatoria avrebbero avuto minor valore se le forme d'uso non fossero state osservate. Dopo l'*inscriptio* si danno notizie e ordini sugli affari dei corrispondenti, quindi informazioni sulla piazza di interesse economico generale, con quantità e prezzi delle merci e previsioni sull'evoluzione futura; seguono le eventuali notizie di carattere politico, di solito con l'indicazione della fonte, perché se ne potesse valutare l'attendibilità; infine il corso dei cambi. Nella parte conclusiva si torna nella sfera del privato, con saluti ed espressioni affettuose e talvolta scherzose nei riguardi di parenti e di amici. Il posto della sottoscrizione era « da pede, a man dextra de la lettera ». Piegata la lettera, insieme con l'indirizzo bisognava tracciare sulla *mansione* la marca del mercante, perché si sapesse che era sua e quindi potesse avere la precedenza dovuta a chi esercitava una professione essenziale per la vita del paese. Pacioli aggiunge che i cardinali facevano lo stesso e col medesimo fine²³.

²¹ Per es. a Venezia, rispettivamente *per e a*, a Firenze *fa debitore e fa creditore*, a Genova *debet nobis e recepimus*.

²² F. Sansovino, *Del segretario*, libri VII, Venezia 1596, c. 7.

²³ L. Pacioli, *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et proportionalità*, Venezia 1494, cc. 208 v. - 209.

Prima della spedizione il mercante avveduto sapeva di doverne far copia in un registro, le più importanti *de verbo ad verbum*, le altre in riassunto. Di fatto, però, almeno a Venezia e in un periodo più tardo di quello comunale, le ho sempre viste in copia integrale, anche quelle inviate a più corrispondenti, benché con un testo quasi identico per le informazioni di carattere generale e una breve variante per gli affari di più specifico interesse.

Uniformità egualmente nei caratteri estrinseci, col rispetto di certe forme tipiche vincolate ad usi rigidi. Caratteristica delle lettere dei mercanti la chiusura con lo spago, in maniera che non potessero essere aperte abusivamente da estranei²⁴. Poteva infatti accadere che, recapitate in mazzi, andassero in mano altrui, e in questi casi c'era anche chi teneva a mente la raccomandazione di Paolo da Certaldo, di leggere le proprie prima di consegnare le loro ai destinatari. E « non le dare prima che tu abbi forniti i fatti tuoi – ammonisce freddamente il suo *Libro di buoni costumi* – in però che potrebboro contenere quelle lettere cosa che ti sconcerbboro i fatti tuoi, e il servizio ch'avresti fatto de la lettera a l'amico o vicino o straniero ti tornerebbe in grande danno »²⁵.

Rigorosamente canonizzato il formato della lettera di cambio, documento probatorio del cambio traiettizio. Era ricavata da una carta in tutta la sua larghezza, col lato minore cortissimo e la scrittura parallela al lato maggiore. Ciò perché, come spiega Federigo Melis, i vari esemplari in cui veniva redatta si scrivevano uno di seguito all'altro su uno stesso foglio di formato "mezzano", che poi si tagliava a strisce²⁶. Quando, più tardi, apparirà la girata, verrà apposta a tergo. Io non ho mai visto una cambiale di altro formato e sono certo che il mercante fosse convinto che il suo ordine di pagamento non avrebbe avuto esecuzione se fosse stato consegnato ad un atto stilato su carta predisposta in modo diverso.

Caratteri estrinseci uniformi anche nei documenti contabili: il giornale redatto su carte divise in due nel senso della lunghezza; il mastro

²⁴ F. Sansovino, *Del segretario* cit., c. 25.

²⁵ Paolo da Certaldo, *Libro di buoni costumi*, a c. di A. Schiaffini, Firenze 1945, pp. 149-150 (n. 251).

²⁶ F. Melis, *Documenti* cit., p. 89.

su carte intere, con colonne rigate a piombo secondo uno schema fisso. Le righe di separazione delle singole partite e quelle con cui si dipendevano le partite dal giornale nel momento in cui si trasferivano nel mastro avevano senza dubbio una loro funzionalità ma il modo in cui venivano tracciate, chiaramente prodotto di scuola, non era arbitrario, essendo parte delle pratiche seguite regolarmente nell'opinione che fossero indispensabili per la completezza dell'elaborazione, quelle che in modo significativo erano chiamate "solemnità". È notevole che questi usi si evolvano nel tempo, evidentemente in risposta a particolari esigenze, fossero solo di maggiore chiarezza o di semplificazione. Per esempio la separazione dei titoli nei conti venne fatta all'inizio con una specie di grossa virgola, che più tardi si raddoppiò e infine fu sostituita da due aste trasversali ²⁷.

È difficile stabilire l'origine di queste pratiche. Con le tecniche esse tendevano a formare un patrimonio comune, al quale contribuivano e attingevano tutti i paesi, anche se è verosimile che l'apporto dei centri maggiori, come Firenze, Venezia, Genova, sia stato più determinante, ma in generale certe priorità che si sono volute affermare sono legate per molta parte a circostanze occasionali di conservazione delle testimonianze oltre che a latenti campanilismi degli studiosi. È lecito supporlo per un campo così dominato dai rapporti a largo raggio.

Il cammino verso la specializzazione deve aver fatto grandi progressi soprattutto quando, almeno a cominciare dalla prima parte del Trecento, il mercante tratta i suoi affari attraverso una rete di corrispondenti, senza bisogno di spostarsi dall'una all'altra piazza al seguito delle merci. Questa è anche la temperie in cui il contratto di trasporto marittimo si perfeziona come figura autonoma, e l'espansione del commercio e del numero degli investimenti si colloca alla radice del sistema standardizzato di conti a partita doppia che trova universale applicazione nel mondo degli affari ²⁸.

²⁷ V. Alfieri, *La partita doppia applicata alle scritture delle antiche aziende mercantili veneziane*, Torino 1891, pp. 60-61.

²⁸ Per la partita doppia, v. B.S. Yamey, *Notes on Double-Entry Bookkeeping and Economic Progress*, in « Journal of European Economic History », 4 (1975), pp. 717-723; F.C. Lane, *Double Entry Bookkeeping and Resident Merchants*, *Ibid.*, 6 (1977), pp. 177-191.

Ma già prima abbiamo testimonianze, peraltro rarissime, di documenti commerciali di provenienza non notarile. Il più antico, almeno per Venezia, è una *recordacione* non datata ma riferibile a persone viventi verso la metà del XII secolo, per il carico su una nave di merci dirette a Venezia. È scritta in latino su un ritaglio quadrato di pergamena, senza particolarità diplomatiche degne di rilievo²⁹. Altri atti, col nome generico di *scritta*, erano comuni nella Toscana del Duecento, in certi casi atti preparatori del documento notarile, in altri con piena efficacia propria³⁰.

Già alcune partite della citata contabilità fiorentina del 1211 riportano l'indicazione di due testimoni al contratto di prestito, presumibilmente stipulato senza intervento del notaio³¹. Più tardi, nel 1318, le registrazioni in *libro in quo scribuntur accepta et data*, uno degli strumenti più tipici dell'attività mercantile, appaiono equiparati in tutto ad un *instrumentum publicum manu notarii factum*. Infatti gli statuti dell'Arte fiorentina dei linaioli condizionano la credibilità di un'obbligazione superiore alle tre lire alla documentazione nell'una o nell'altra delle due forme. Nello statuto dell'Arte della lana, sempre a Firenze, nel 1317 tali libri, *unum vel plures*, vengono del resto definiti *publici* e se ne dispone la tenuta obbligatoria³². « Publici e autentichi » sono considerati anche i libri dei banchi veneziani di *scritta*, quelli cioè che praticavano operazioni di giro, e le loro registrazioni valevano « comme publico instrumento de notaro », ciò perché « son per li dominii ascigurati »³³. A Piacenza nel 1321 gli statuti dei mercanti stabilivano che in caso di vertenza in materia commerciale le parti erano tenute a consegnare i loro libri dei conti *ut cognosci possit rey veritas cuiuslibet questionis*³⁴. Iden-

²⁹ Archivio di Stato di Venezia, *Miscell. Stefani*.

³⁰ C. Paoli, *Diplomatica*, Firenze 1942, pp. 45-46.

³¹ R. de Roover, *The Development of accounting prior to Luca Pacioli according the Account Books of Medieval Merchants*, in *Selected Studies of Raymond de Roover*, ed. by J. Kirshner, Chicago 1974, p. 122.

³² *Statuti dell'Arte dei rigattieri e linaioli di Firenze*, a c. di F. Sartini, Firenze 1940, p. 171; *Statuti dell'Arte della lana di Firenze*, a c. di A.M.E. Agnoletti, Firenze 1940, p. 113.

³³ L. Pacioli, *Summa cit.*, c. 206.

³⁴ *Corpus Statutorum mercatorum Placentiae (secc. XIV - XVIII)*, a c. di P. Castignoli e P. Racine, Milano 1967, p. 144.

tica prescrizione negli statuti di Savona del 1345³⁵, e siamo certi che una ricerca sistematica negli statuti di altre città confermerebbe che la pratica era largamente diffusa. Era senza dubbio per questo che si consigliava al mercante di rispettare nella tenuta dei libri gli usi locali, in modo da facilitare i riscontri, e non per la banale ragione di non voler apparire « discrepante dall'usitato modo mercantescio »³⁶.

In certi paesi, per esempio a Perugia, i libri contabili si facevano autenticare da speciali uffici, con la dichiarazione di chi li avrebbe materialmente tenuti e dell'espressione monetaria che si intendeva usare. Era una pratica che molti lodavano, perché chiudeva la strada ad una registrazione fraudolenta in due serie distinte di libri, allo scopo di poter « giurare e spergiurare » su quella che nella circostanza era più vantaggiosa³⁷. A Venezia l'autenticazione dei registri era poco usata ma essi facevano piena fede. Una legge era stata emanata nel 1466 per limitare a cinque anni dalla scritturazione la *fides* da riservare ai *libri draperiorum, tellarolorum, chiodarolorum* e degli altri bottegai, che in passato erano da ritenersi autentici senza limitazioni di tempo, dando luogo – si lamentava – a numerose iniquità. Nulla invece innovava in materia di *libri ordinarii*, ai quali doveva continuarsi a prestare *omnis diuturni temporis fides*³⁸.

Sulla traccia di Baldo degli Ubaldi, che nei libri dei mercanti distingueva il *codex rationum* dal *simplex memoriale*, i giuristi – fino all'anonetano Stracca – attribuiscono un valore diverso ai *libelli in quibus mercatores primum rationes accepti et expensi negligenter sine ordine conscribunt et memorię gratia* rispetto al *codex*, il quale *liber est in quem*

³⁵ *Statuta antiquissima Saone*, a c. di L. Balletto, Genova 1971, II, p. 245.

³⁶ L. Pacioli, *Summa* cit., c. 201 v.

³⁷ *Ibid.*, c. 200 v.; D. Manzoni, *Quaderno doppio col suo giornale novamente composto et diligentissimamente ordinato secondo il costume di Venetia*, Venezia 1530, cap. VII.

³⁸ *Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen*, Venezia 1729, c. 147. Una deliberazione del 1562 limiterà poi la loro *fides* a cinque ducati, *ibid.*, c. 295. Può essere interessante seguire la casistica legata ai libri di mercanti in A. Degli Ansaldo, *Discursus legales de commercio et mercatura*, Coloniae Allobrogum 1698, in particolare nel *Disc. generalis*, 94, 105, 108, 118, 129.

*rationes diligenter perscriptae referunt*³⁹. Per Baldo il *codex rationum* – il nome è significativo – è *quemadmodum liber authenticus publicus, quia mercatores gerunt quasi publice officium et tunc huic libro creditur quasi publicae scripturae*. È notevole l'equiparazione dell'attività mercantile ad un servizio pubblico e quindi la fede che ne deriva alle sue scritture. Il giurista le accosta alle registrazioni degli argentari romani e presume che vengano fatte *de consensu alterius partis*⁴⁰.

Il mastro era il registro ufficiale dell'azienda, tenuto in modo che potesse costituire il documento probatorio della sua attività⁴¹. Per questo, le poste andavano stilate « in modo più ligiadro, non superfluo, né anche tropo diminutivo », senza « tante filastrocche de parole », come nel *memoriale*, e soprattutto non si poteva iscrivere una partita a debito né introdurre una condizione in una a credito senza che l'interessato lo sapesse. Facendo questo, ammonisce Luca Pacioli, « tu saresti manco che da bene, e li toi libri serienno reputati falsi »⁴². Libri « auctentici e con diligenza tenuti » egli definisce tanto il giornale quanto il mastro⁴³, che per essere affidati ad un contabile provetto, che applicava le regole del mestiere, si differenziavano dal *memoriale*, il brogliaccio sul quale potevano fare annotazioni tutti, persino le donne che ne fossero in grado, senza particolari formalità. Questo era un caso in cui il carattere pubblico di una scrittura o di una registrazione derivava anche dall'opposizione ad altre che avevano quello della segretezza. Così, il giornale era un "libro secreto", e perciò il mercante vi poteva scrivere tutto quello che voleva, senza le "solemnità" del mastro.

Numerose conferme di questa valutazione della documentazione mercantile possono trovarsi in altri testi legislativi. Alcuni – per esempio gli statuti di Trieste del 1350 – sanciscono anche l'obbligo di tenere le

³⁹ B. Stracca, *Tractatus de Mercatura seu mercatore*, Lugduni 1558, p. 72.

⁴⁰ Baldo Degli Ubaldi, *Tractatus solemnus de Constituto*, *Ibid.*, p. 164.

⁴¹ Il mastro bastava da solo alle scritture della gestione e infatti molte aziende non usavano il giornale, la cui tenuta si venne generalizzando in progresso di tempo, V. Alfieri, *Partita doppia* cit., p. 42.

⁴² L. Pacioli, *Summa* cit., cc. 201, 205 v.

⁴³ *Ibid.*, c. 200.

scritture in figure imperiali, cioè in numeri romani⁴⁴, col tassativo divieto di usare le figure d'abaco, cioè i numeri indiani, che potevano prestarsi a falsificazioni, perché « con facilità di una se ne potrà fare un'altra »⁴⁵, mentre i numeri romani « più difficilmente si possono alterare, stante la loro connessione o sia legatura de tratti l'una [cifra] con l'altra »⁴⁶. Analogo divieto già negli statuti dell'Arte fiorentina del Cambio, del 1299 (*Quod nullus de Arte scribet in suo libro per abacum*) e 1316, per la registrazione di pagamenti e di ricevute⁴⁷. È vero però che le figure moderne erano preferite nei conteggi per la loro semplicità⁴⁸ e anche perché avevano lo zero, che era poi la cifra più incriminata nel quadro delle alterazioni, perché si riteneva che potesse trasformarsi in un sei o in un nove, senza che nessuno se ne accorgesse⁴⁹. I numeri romani venivano posti in evidenza nelle apposite colonne delle somme e un calcolo rapido era possibile solo con l'impiego dell'abaco⁵⁰; nella parte descrittiva delle registrazioni venivano invece usati i numeri moderni.

Benché i trattati di aritmetica mercantile del Cinquecento parlino delle *figure antique* come di una pratica ormai abbandonata⁵¹, il Banco Giro di Venezia continua a tenere le registrazioni contabili in tal modo ancora a metà del Settecento, e nel 1795 il governo di Trieste vieta anche di usare abbreviazioni che possano rendere oscuro ed equivoco l'affare⁵². « Quando essi libri con tal figure antique con diligenza tenuti

⁴⁴ *Statuti di Trieste del 1350*, a c. di M. de Szombathely, Trieste 1930, pp. 293-294.

⁴⁵ D. Manzoni, *Quaderno cit.*, cap. XIV.

⁴⁶ A. Pietra, *Indirizzo degli economi*, Mantova 1586, c. 4.

⁴⁷ *Statuti dell'Arte del cambio di Firenze*, a c. di G. Camerani Marri, Firenze 1955, pp. 72-73.

⁴⁸ Sul progresso rappresentato dalla diffusione della numerazione decimale posizionale per merito del Fibonacci e come s'accompagna con la pratica della scrittura a penna dei calcoli e in genere con la maggiore attitudine allo scrivere nell'esercizio della mercatura, v. C. Maccagni, *Leonardo Fibonacci cit.*, pp. 100-101, 110.

⁴⁹ D. Manzoni, *Quaderno cit.*, cap. XIV.

⁵⁰ R. de Roover, *Development of accounting cit.*, pp. 124-125.

⁵¹ G.A. Moschetti, *Dell'universal trattato di libri doppi*, Venezia 1610, dà la « forma de' numeri imperiali », osservando però che « cagionano difficoltà nel concluder i bilanci, né mi par che s'usino più come si faceva ».

⁵² G. Ghidiglia, *Il Banco Giro secondo alcune recenti pubblicazioni*, in « Nuo-

in qualche giuditio ti accadesse produrli – spiega Domenico Manzoni nel suo trattato di ragioneria – quelli come di più autorità sariano creduti et per ogni somma o gran quantità di danari o robba che fusse sarian lodati»⁵³. Perciò, per la ragione alla quale ho già accennato, le voleva nel mastro, mentre nel giornale si potevano liberamente usare quelle d'abaco.

L'abilità di chi le tracciava era quella di « ben formarle et ben ligarle l'una con l'altra, acciò siano incatenate insieme », e di comporre tutto il registro in corsivo, « con prestezza, senza levar la penna de la charta », sia nella parte dei numeri sia in quella descrittiva. Un'altra garanzia era rappresentata dall'impiego della "lettera mercantesca", che non si prestava alle contraffazioni, per la varietà del tratteggio e la differenza tra le singole lettere. Anch'essa, dunque, a partire dalla fine del Duecento svolgeva una sua importante funzione come fattore di autenticità del documento del mercante⁵⁴, e qualunque testo, anche estraneo all'esercizio della sua attività, in cui venisse usata portava il segno inconfondibile della provenienza. Era una scrittura "professionale", come la qualifica Cencetti⁵⁵, che si differenziava nettamente dalla minuscola notarile o cancelleresca. Armando Saporì, che conosceva così profondamente il mercante fiorentino e l'ambiente nel quale operava, osservava che le sue scritture presentano una tale uniformità, in contrapposto a quelle degli atti pubblici, che non sempre è agevole, e talora nemmeno possibile distinguere mano da mano, anche quando appartenessero a città diverse⁵⁶.

vo Archivio Veneto », 5 (1893), p. 355; Archivio di Stato di Trieste, C.R. *Governo*, f. 388, n. 1206.

⁵³ D. Manzoni, *Quaderno cit.*, cap. XIV; « Libri mercatoris ad hoc ut probent debent recognosci an sint bene et mercantiliter retenti », A. Degli Ansaldo, *Discursus legales cit.*, disc. 82, 5 e disc. gen. 118.

⁵⁴ G. Orlandelli, *Osservazioni sulla scrittura mercantesca nei secoli XIV e XV*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, Napoli 1959, I, pp. 447-448.

⁵⁵ G. Cencetti, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1952, p. 233. Per A. Bartoli Langeli, per il quale « scrivono in mercantesca anche i religiosi, anche i pubblici ufficiali », la mercantesca è invece la « scrittura vernacola, la scrittura della socialità quotidiana », insomma non una scrittura professionale, *Sulle "Memorie" di un contadino senese del Quattrocento*, in « *Bullettino Senese di Storia Patria* », 92 (1985), pp. 379-386.

⁵⁶ A. Saporì, *Cultura del mercante cit.*, p. 60.

A Venezia c'è una maggiore varietà e accanto alla mercantesca s'impiegano correntemente altre scritture, anch'esse molto ricche di legamenti, dello stesso ceppo delle cancelleresche e delle notarili.

Uno studio del documento del mercante del Medio Evo dovrebbe dunque concedere largo spazio all'evoluzione attraverso la quale alcuni dei tipi in cui s'esprimeva raggiunsero il pieno riconoscimento del valore probatorio. Può essere interessante seguirla nello polizza di carico, il documento che costituiva l'attestazione *per scriptum* dell'avvenuta caricazione, nel quadro del rapporto che si istituiva tra nave e mercante caricatore. Essa è stata oggetto di numerosi lavori, attenti soprattutto al suo sviluppo di documento autonomo, svincolato dal registro di bordo.

Il registro di carico della nave, comunemente noto col nome di cartolario, era tenuto dallo scrivano giurato. « Qualunque patrone menasse scrivano – leggiamo negli *Ordinamenta et consuetudo maris* di Trani – ello debia esser iurato del suo commune ». Però non poteva scrivere niente che riguardasse un mercante o un marinaio se non fosse stato presente l'interessato oppure un testimone⁵⁷. Per quanto dubitiamo anche noi che questo testo possa recare la data del 1063, è certo in epoca posteriore alla sua redazione che le attestazioni dello scrivano della nave acquistano carattere di piena autenticità. Per le attribuzioni che gli sono affidate negli statuti delle città marittime, il Bonolis ricollega la sua istituzione « alla diffusione del notariato e all'intervento, così generale nel Medioevo, del pubblico ufficiale negli atti »⁵⁸. *Scriba sit de collegio notariorum Ianuae*, ordinano gli statuti di Genova del 1330⁵⁹. In altri statuti egli è parificato in tutto al notaio, e infatti gli è attribuito anche il potere di ricevere testamenti e di redigere contratti. Perciò non sorprende che la *notificatio* di alcune polizze del secolo XIV sia la stessa usata dai notai: *Noverint universi et singuli*⁶⁰.

Tutti gli statuti del Mediterraneo concordano sulla capacità di cer-

⁵⁷ J.M. Pardessus, *Collection de Lois maritimes anterieures au XVIII^e siècle*, Paris 1831, V, p. 242.

⁵⁸ G. Bonolis, *Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico*, Pisa 1921, p. 206.

⁵⁹ Cap. XXVII, in Pardessus, *Lois maritimes* cit., IV, p. 442.

⁶⁰ E. Bensa, *Le forme primitive della polizza di carico*, Genova 1925, p. 7. Benché l'Autore non lo dica, i documenti sono conservati nell'Archivio Datini.

tificazione dello scrivano. Dopo che avrà giurato – leggiamo negli statuti marittimi di Ancona del 1397 – « a tutte le sue scripture se creda e deaseli fede in tutte le chose, sichome fusse notario publicho, non obstante che alchuna sollenità la quale se de' ponere o agiongere in chontratti, non ce fosse posta ». A bordo egli poteva « scrivere contratti e testamenti, e ffare tutte quelle chose le quale ciascuno notario può scrivere e ffare », senza nessuna opposizione⁶¹.

Sulle navi veneziane di un certo tonnello gli statuti Zeno (1255) disponevano che gli scrivani fossero due, con registrazioni *legaliter et bona fide* tenute separatamente per controllo reciproco. Erano nominati dai consoli dei mercanti e non c'è dubbio che rivestissero una funzione pubblica, perché avevano anche il dovere di denunciare gli eccessi di carico e le violazioni delle norme sulla zavorra⁶². Le pene severe comminate alle navi che non imbarcassero scrivani giurati fanno pensare che venissero ritenuti superflui e che alle necessarie registrazioni si provvedesse senza formalità ma con non minore efficacia. Col tempo la norma statutaria che ne regolava la figura cade in desuetudine e lo scrivano diventa un ufficiale della nave⁶³, scelto liberamente dall'armatore, senza altra cautela che quella di accertare la sua idoneità all'ufficio, e non è raro il caso che abbandoni le sue funzioni amministrative per assumerne altre, tecniche, persino quella di capitano. Allora viene sostituito dallo *scrivanello*, che è un suo aiutante, non necessariamente un apprendista, o da altri, cui si ritenga opportuno affidare l'incarico. Le scritturazioni sul registro di bordo e le polizze di carico fanno ora piena prova, la quale non si affida più ad uno scrivano che abbia ricevuto un'investitura ufficiale, ma a certe modalità fissate dall'ambiente, ad opera di un rappresentante della nave. A bordo molte delle vecchie funzioni notarili sono trasferite al capitano.

Uno svolgimento del genere non è applicabile a tutta la documentazione commerciale. Nel caso dei registri di bordo e delle polizze di ca-

⁶¹ Rubr. XV, in J.M. Pardessus, *Lois maritimes* cit., V, pp. 129-130.

⁶² *Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255*, a c. di R. Predelli e A. Sacerdoti, Venezia 1903, pp. 111-115 (capp. XLI-XLII).

⁶³ Anche a Genova lo scrivano finisce col diventare solo un ufficiale di bordo, E. Bensa, *Le forme primitive* cit., p. 8.

rico abbiamo delle scritture alle quali si riconosce piena efficacia oggettiva per quanto non siano più curate da un pubblico ufficiale. Più frequente è il caso di atti redatti con determinate formule, ai quali la pratica generale conferisce valore probatorio, appunto perché nel mondo del commercio i negozi e gli istituti giuridici sono largamente disciplinati dagli usi, soprattutto in un'epoca, come quella comunale, in cui l'espansione degli scambi fa maturare un continuo rinnovamento del diritto. Nei rapporti commerciali s'andò affermando la massima, sostenuta da Bartolo, che *in curia mercatorum negotia decidi debent bona aequitate*, una *aequitas* che egli contrapponeva alla rigida *subtilitas iuris* della legge scritta⁶⁴. Francesco Calasso la inquadra nel processo che portò all'affermazione nella vita commerciale di quell'ideale solidarietà morale tra gli uomini costituita dalla *fiducia*, che era un riflesso della pluralità di ordinamenti in cui si coordinavano le forze dei consociati per il conseguimento degli scopi comuni, con la creazione di distinte giurisdizioni. L'aspetto di questa trasformazione che qui ci interessa è la caduta del formalismo delle contrattazioni⁶⁵. Melis sottolinea ripetutamente l'enorme importanza che la *fiducia* ebbe nella realtà operativa. Essa fece cadere il bisogno della *fides* notarile, non solo — come egli scrive — in quanto i mercanti si conoscevano bene⁶⁶ ma anche perché si ritenevano sufficientemente tutelati dalle regole del proprio ambiente.

Le forme della documentazione e la loro efficacia rientrano in tale sfera e perché s'impongano non c'è bisogno di un'esplicita regolazione ufficiale. Del resto era comune la raccolta di quelle regole che costituivano la *pratica mercatorum*, soprattutto dove il fattore tecnico aveva maggior rilievo, e nei grandi centri commerciali avevano pieno riconoscimento come fonte di diritto regolarmente applicata dai giudici specializzati. Nessuno peraltro avrebbe potuto negarglielo dopo che da parte sua Baldo aveva risposto affermativamente alla *quaestio* « *an mercatores et alii artifices possint inter se facere statuta* ». Il giurista aveva precisato che non c'era bisogno che venissero confermati da una legge comunale. Va-

⁶⁴ *ad Dig.*, 17, *mandati vel contra*, l. 29 *si fideiussor*, § *quaedam*, nn. 1-2, in *Opera*, Venezia 1590, II, c. 104 v.

⁶⁵ F. Calasso, *Introduzione al Diritto Comune*, Milano 1951, pp. 152-156.

⁶⁶ F. Melis, *Documenti cit.*, p. 24.

levano però soltanto nel loro ambito e non potevano essere imposti ad altri⁶⁷.

Così, il documento del mercante poté affermare efficacemente la sua validità davanti ai tribunali specializzati ai quali venivano di consueto affidate le controversie commerciali, siccome regolate da principi propri: non ci sono dubbi che il riconoscimento in giudizio era la migliore garanzia dell'autenticità di una scrittura. E già nel 1312 una decretale di Clemente V stabilisce che l'usuraio possa essere incriminato sulla base dei suoi libri contabili, un elemento di prova ben determinato, che non si può fare genericamente rientrare nel principio *scriptura probat contra scribentem*⁶⁸.

A partire dalla metà del Trecento è nel contratto di cambio che l'atto notarile lascia il posto ad una semplice lettera che il mercante indirizza al suo corrispondente lontano, una lettera che conserva — precisa De Roover — il carattere di documento probatorio ed esecutivo⁶⁹. E l'assegno bancario è una "polizza" derivata da una comune lettera con la quale si ordinava un pagamento, « sfoltita nell'apparato letterale » e ridotta all'essenziale⁷⁰.

Che il mercante dovesse affidarsi non alla memoria ma alla scrittura era una regola sulla quale concordavano tutti: « Come tu vedi uno mercante che li grava la penna . . . puoi dire che non sia mercante », scrive Benedetto Cotrugli nel suo *Libro dell'arte di mercatura*⁷¹. E infatti il mercante si descrive volentieri indaffarato nella tenuta dei libri contabili e della corrispondenza, che non tutti avevano la possibilità di

⁶⁷ Baldo, *De Constituto* cit., p. 616.

⁶⁸ Clement. V, 5, 1, § 1, c. *Ex gravi*.

⁶⁹ R. de Roover, *L'évolution de la Lettre de Change, XIV^e-XVIII^e siècles*, Paris 1953, p. 18.

⁷⁰ F. Melis, *Note di storia della banca pisana nel Trecento*, Pisa 1955, p. 125, che dà notizie anche sull'evoluzione dei caratteri estrinseci. Per i titoli al portatore, la cui nascita « fu lentamente preparata nei secoli dell'alto medioevo attraverso il processo di incorporazione del diritto nella carta che lo documentava », e che col tempo diventano oggetto di contrattazione, circolando per virtù delle loro forme semplici, v. F. Calasso, *Introduzione al Diritto Comune* cit., p. 151 e sgg.

⁷¹ B. Cotrugli, *Della mercatura et del mercante perfetto*, Venezia 1573, I, 13 (ma l'opera fu composta nel 1458).

affidare ad un *giovane* capace. Le lodi della penna, così frequenti nei libri di ricordanze e negli elaborati destinati a durare a lungo nel tempo, fanno riscontro alle arenghe dei documenti, sull'opportunità che di certi negozi venga serbata memoria mediante la scritturara. « Fa . . . che ne' tuoi libri sia iscritto ciò che fai distesamente – raccomanda Giovanni di Pagolo Morelli – e non perdonare mai alla penna »⁷². E l'Alberti allega l'insegnamento del suo prudentissimo avo Benedetto, per il quale era « officio del mercante e d'ogni mestiere quale abbia a tramare con più persone, sempre scrivere ogni cosa, ogni contratto, ogni entrata e uscita fuori di bottega, e così, spesso rivedendo, quasi sempre avere la penna in mano . . . Sempre avere le mani tinte d'inchiostro »⁷³. Le scritture, infatti – spiega Cotrugli – « non solamente conservano et ritengono in memoria le cose tractate et facte, anzi sono cagione di fuggire molti litigii, questioni et piati »⁷⁴.

Al mercante l'esercizio della sua attività forniva molte occasioni per adoperare la penna ma non tutto quello che egli scriveva rivestiva il carattere di documento nel senso diplomatico del termine. Una parte della scrittura esauriva il suo ciclo all'interno dell'azienda, ed erano quelle preparatorie o per semplice memoria o per quel complesso di elaborazioni contabili che andavano sotto il nome di *ragione*. Ecco un personaggio di una novella di Sacchetti, che « se ne andò una mattina a uno fondaco d'una buona compagnia in Porta Rossa . . . e giunto al cassiere disse: "Vedi la ragion mia e dammi quelli duecento fiorini che io debbo avere". In realtà non gli era dovuto nulla, cosicché – fatti i controlli e fittato l'inganno – lo pagarono "di quella moneta che meritava" », cioè a pugni e a calci⁷⁵, ma un vero creditore sapeva che non era necessario esibire il proprio titolo di credito, perché dai conti regolarmente tenuti, in corrispondenza coi suoi, sarebbe risultato quanto doveva avere, e quin-

⁷² Giovanni Di Pagolo Morelli, *Ricordi*, a c. di V. Branca, Firenze 1956, pp. 228-229.

⁷³ L.B. Alberti, *I libri della famiglia*, a c. di R. Romano e di A. Tenenti, Torino 1969, p. 251.

⁷⁴ B. Cotrugli, *Della mercatura* cit., I, 13.

⁷⁵ F. Sacchetti, *Il Trecentonovelle*, a c. di E. Faccioli, Torino 1970, pp. 501-506 (nov. CLXXIV). L'augurio del novelliere è: « Or così intervenisse a tutti gli altri che domandono falsamente quello che non debbono avere ».

di sarebbe stato soddisfatto. Qualora fosse sorta una vertenza, la verifica sui conti avrebbe contribuito a risolverla, anche davanti al giudice o ad un collegio arbitrale. Sappiamo bene che a queste vertenze, oltre che ai fallimenti e alle questioni ereditarie, siamo debitori di una grandissima parte dei documenti commerciali che ci sono stati tramandati.

Gli atti prodotti dall'azienda mercantile, infatti, non erano destinati alla conservazione, a differenza di quelli che riguardavano la costituzione e il trasferimento di diritti reali. La loro vita era relativamente breve, perché legata ad operazioni che si concludevano al massimo nel giro di qualche anno, e anche per questo erano di regola cartacei. Che quelli contabili venissero quasi sempre legati, anche con una certa ricercatezza, non implica che aspirassero ad essere letti oltre il tempo delle operazioni registrate: quale utilità, o godimento, se ne poteva trarre quando era cessata la loro specifica funzione aziendale? Nella partita doppia un mastro copriva spesso più anni e l'opportunità di conservarlo poteva essere suggerita da eventuali revisioni o dalle lungaggini delle vertenze su qualche affare che attestava. Normalmente le scritture del giornale perdevano il loro valore quando erano confluite nel mastro, e una volta esaurite le pagine di un mastro si chiudevano i conti, e i saldi in dare o in avere si riportavano in un registro nuovo, contrassegnato come i precedenti da una lettera dell'alfabeto, che lo inseriva in una serie⁷⁶. Qualche registro prendeva talvolta il nome dal formato (*libro real vecchio* o *nuovo*) o dal colore (negro, giallo, vermiglio, rosso) o dalla qualità della legatura (specialmente quello di cassa, *vacchetta*, dalla copertina in pergamena)⁷⁷.

Cotrugli non si stanca di raccomandare al mercante di avere « sempre il capo » nelle sue scritture. In particolare tenere un libro di *ricordanze*, dove registrare contratti, promesse, cambi e altro, per serbarne opportuna memoria, soprattutto di quello che non andava contabilizzato. E a « tucte le lectere che ricevi debbi notare donde le ricevi et l'anno, mese et dì, et metterle a uno luogo et a tutte fare risposta et notare di

⁷⁶ Il primo della serie andava segnato con una croce, il secondo con la A e via di seguito. La stessa lettera contrassegnava tutti i libri che si riferivano a un determinato periodo di registrazione, L. Pacioli, *Summa* cit. c. 200.

⁷⁷ *Vacchetta* molte volte designa il memoriale.

sopra: risposta. Poi ogni mese fa mazzi per sé et conservali, et così tucte le lectere di cambio che paghi infilza, et le lettere d'importantia, overo scripte di mano o strumenti, conserva come cosa necessarissima »⁷⁸.

A Firenze erano di provenienza aziendale le « scritte di compagnia », cioè i contratti di costituzione di società. A Venezia, invece, questi assumevano normalmente forma notarile, così come quelli di costruzione navale o di trapasso di proprietà navale, i mutui ma non le vendite a credito. Erano redatti su carta e in forma di scrittura privata i contratti di compravendita di merci e quelli di locazione di navi. Nel caso delle procure, per gli effetti verso i terzi ci si rivolgeva al notaio, tuttavia il contenuto del mandato veniva determinato in forma dettagliata con un atto curato dal mandante, che valeva per i rapporti col procuratore.

Il consiglio di Paolo da Certaldo è che « sempre quando fai fare alcuna carta, abbi uno tuo libro e scrivici suso il dì che si fa e 'l notaio che la fa e' testimoni, e 'l perché e con cui la fai, sì che, se tu o' tuoi figliuoli n'avessero bisogno, che la ritruovino »⁷⁹. L'autenticità dell'atto si affida dunque al notaio ma il mercante preferisce conservarne personalmente la memoria per ogni evenienza, anche con l'indicazione dei testimoni, ciò che la dice lunga sui dubbi che gli fa sorgere l'istituto notarile, estraneo, tutto sommato, al suo mondo. I consigli che si danno ai clienti dei banchi veneziani si ispirano ad analoga diffidenza: le scritture di un banco hanno lo stesso valore di quelle di un notaio ma ad ogni buon conto il mercante prudente farà bene a farsi dare una ricevuta⁸⁰. A Genova si richiede che i contabili di banca siano notai, in modo che le loro scritture abbiano assoluto valore probatorio: le parti si presentavano allo sportello, dove l'impiegato registrava nel giornale le loro dichiarazioni verbali⁸¹. Questa pratica verrà però a cessare quando gli ordini di pagamento saranno dati per iscritto⁸².

⁷⁸ B. Cotrugli, *Della mercatura* cit., I, 13.

⁷⁹ Paolo da Certaldo, *Buoni costumi* cit., p. 144 (n. 245).

⁸⁰ L. Pacioli, *Summa* cit., c. 206.

⁸¹ R. de Roover, *Development of accounting* cit., p. 139.

⁸² Sull'abbandono, nell'attività bancaria, dell'atto pubblico « che molto impacciava le operazioni principali » e sul graduale prevalere dell'ordine scritto su quello

L'evoluzione del documento del mercante che ho cercato di tracciare nelle sue grandi linee si svolge per molta parte in epoca comunale, attraverso la canonizzazione delle forme, che costituisce la premessa perché assuma valore probatorio proprio, affrancandosi quasi totalmente dalla soggezione al notaio o ad una cancelleria. Questa evoluzione verso forme tipiche ed autonome rappresenta certamente uno degli aspetti di quella che Raymond de Roover ed altri dopo di lui hanno definito rivoluzione commerciale, nel senso di un completo e drastico mutamento nei metodi di condurre gli affari e nell'organizzazione dell'impresa commerciale. Diciamo pure che in qualche misura è anche il riflesso della concezione nuova che si ha dell'attività del mercante e della dignità civile che le viene riconosciuta.

Così, Baldo non potrà negare la sua autenticità alla *scriptura mercatorum*, negando la realtà: riconducendola a schemi romanistici, sarà costretto a dichiarare che *contra apodissam mercatorum nihil opponi possit*. E se a metà del Quattrocento Benedetto Cotrugli potrà scrivere compiaciuto che « tra mercanti s'usa dar fede alle scripture private et semplici de mercanti, la quale – tiene a precisare – è lungie et aliena da iuristi »⁸³, un secolo dopo il trattatista veneziano Alvise Casanova sosterrà con pieno convincimento che l'ufficio di coloro che curano il maneggio dei conti « non è di minor importanza che quello dei nodari, anzi di assai maggiore, perché a essi nodari non si crede se non con la prova di testimoni, e ai libri di quadernieri si dà fede senza altre prove »⁸⁴.

verbale, v. F. Melis, *La banca pisana e le origini della banca moderna*, Firenze 1987, p. 314 e sgg.

⁸³ B. Cotrugli, *Della mercatura* cit., I, 4.

⁸⁴ A. Casanova, *Specchio lucidissimo nel quale si vedono essere diffinito tutti i modi e ordini de scrittura*, ecc., Venezia 1558, Ai lettori. Voglio aggiungere i versi di Francesco Berni: « Non ha proporzione annale o istoria / con gli autentichi libri de' mercanti / che son la vera idea della memoria », *Poesie e prose*, a c. di E. Chiarboli, Firenze 1934, p. 146.

